

OGGETTO: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E RINNOVI POST 13 LUGLIO 2018 – CHIARIMENTI INPS SULLA COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS SE IL LORO NUMERO E’ “ESTREMAMENTE ELEVATO”

L'art. 3, comma 2, del d.l. n. 87/2018 (il cd “decreto dignità”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2018) ha previsto **l’aumento, a decorrere dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 14 luglio 2018**, dello 0,5% del contributo addizionale - che finanzia la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) ^(*) - dovuto dai datori di lavoro in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16 e 17 del 2018).

L’INPS:

- con la circolare n. 121 del 6 settembre 2019, ha fornito le istruzioni “per la gestione degli adempimenti informativi e dei correlati obblighi contributivi”, precisando, tra l'altro, che «*ai fini del versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018) e agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre 2019, provvederanno a esporre per ogni singolo lavoratore interessato, secondo le modalità operative sopra descritte, i valori complessivi relativi a ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato.*» (CONFIMI ROMAGNA NEWS 20/2019);
- con il messaggio n. 3447 del 24 settembre 2019, ha prorogato al mese di ottobre 2019 il termine di esposizione della suddetta contribuzione, relativa al periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e il 31 agosto 2019 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2019);
- con il messaggio n. 4098 dell'8 novembre 2019, considerate le molteplici richieste di chiarimento pervenute in ordine al pagamento della maggiorazione del contributo nei casi di rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, rinnovati per un numero di volte “*estremamente elevato e comunque superiore a nove*”, ha diramato le seguenti istruzioni – di carattere transitorio –, «*contemperando la necessità di consentire un corretto calcolo contributivo ed evitando il proliferare dei codici “M7NN”, (dove NN indica il numero di rinnovo).*»

Modalità operative

Per l’esposizione dei lavoratori interessati, il datore di lavoro dovrà attenersi alle seguenti indicazioni.

Premesso che i codici da M701 a M709 sono già operativi in procedura e posto che sia X il numero di rinnovi, dovrà essere applicata la seguente formula matematica:

$$X : 9 = y + r \text{ (resto)}$$

Per cui deve essere esposto y-volte il codice M709 + il codice M70r (dove r è il resto)

Esempio: rinnovo 32

$$32 : 9 = 3 + 5 \text{ (resto)}$$

Verrà esposto 3 volte M709 ed una volta M705

Il dato importo (contributo) dovrà essere riproporzionato e gli altri valori -AltroImponibile, numGG e numOre - ripetuti.»

^(*) «(...) ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico.» (art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012 – API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012).